SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **403.**

Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 15 il quale prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, recante programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 21 marzo 2001;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 19 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge», la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

b) per «amministrazioni dello Stato», la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per «soggetti professionali esterni», i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario;

d) per «procedure di selezione», le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;

e) per iniziative di «comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario», le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attività delle amministrazioni dello Stato attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, a norma dell'articolo 15 della legge, definisce le modalità di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte di amministrazioni dello Stato. Il regolamento stesso stabilisce, in particolare, i criteri per l'individuazione dei soggetti professionali invitati alle procedure di selezione e per la determinazione del corrispettivo dei servizi resi dai predetti soggetti per le iniziative medesime.

2. L'affidamento delle iniziative di cui al comma 1, di importo inferiore a 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP) con procedura negoziata, è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le procedure di affidamento delle iniziative di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, qualunque sia l'importo dell'iniziativa.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicità sulla base dell'oggetto sociale, se società, o dell'iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue:

a) imprese individuali;

b) società di persone o di capitale;

c) raggruppamenti temporanei di imprese.

Art. 4.

Capacità tecnica e finanziaria

1. La capacità tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, è dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonché dall'allegazione all'offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall'esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l'impresa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 2, la capacità finanziaria è dimostrata dal fatturato dell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall'esistenza di adeguati requisiti di affidabilità presso il sistema bancario nonché, per le società di capitale, dal capitale sociale.

3. Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacità tecnica o finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere almeno il 60 per cento del fatturato complessivo mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti.

Art. 5.

Affidamento delle iniziative
di importo inferiore a 130.000 DSP

1. Le iniziative di cui all'articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo.

2. La procedura di selezione di cui al comma 1 è resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è reso altresì pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:

a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo;

b) i requisiti di ammissione e di capacità economica e finanziaria di cui agli articoli 3 e 4;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) il termine, non inferiore a quattordici giorni lavorativi, derogabile solo in caso di motivata e comprovata urgenza non dipendente da cause imputabili all'amministrazione, di presentazione delle domande di partecipazione;

e) i criteri di selezione, con riferimento ai requisiti di competenza tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di numero di domande di partecipazione superiore a quindici;

f) ogni altra informazione utile per la predisposizione della domanda di partecipazione anche in relazione alle finalità perseguite dalla campagna di comunicazione.

4. Quando il numero delle domande di partecipazione è superiore a quindici, la selezione dei concorrenti da invitare è effettuata sulla base dei requisiti contenuti nell'avviso di cui al comma 3, lettera *e)*.

5. Sono invitati a partecipare alla procedura di selezione almeno tre imprese mediante lettera di invito, contenente:

a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo massimo;

b) gli obiettivi, i destinatari, il linguaggio ed il tono della campagna;

c) gli strumenti e le modalità della comunicazione;

d) gli obblighi essenziali a carico dell'amministrazione ed in particolare modalità e termini di pagamento;

e) eventuali ulteriori informazioni sull'iniziativa di comunicazione;

f) il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a venti giorni lavorativi;

g) l'ulteriore eventuale documentazione richiesta ai concorrenti;

h) le modalità di presentazione dell'offerta;

i) le modalità di formulazione dell'offerta economica, in modo che essa sia dettagliata;

l) il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 6;

m) indirizzo, numero di telefono e di fax del servizio cui possono essere richieste le informazioni necessarie alla selezione.

Art. 6.

Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle iniziative di cui all'articolo 2 è disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri, valutati in ordine decrescente di importanza:

a) rispondenza agli obiettivi di comunicazione precisati nella lettera di invito;

b) qualità del progetto creativo, con particolare riferimento all'efficacia del messaggio di comunicazione;

c) prezzo.

2. Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Remunerazione dei servizi prestati

1. La remunerazione dei servizi delle iniziative di cui all'articolo 2 è composta secondo le seguenti percentuali del valore economico complessivo dell'iniziativa:

a) per le campagne che prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:

1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 12 per cento;

2) produzione: non oltre il 15 per cento;

3) distribuzione: non meno del 73 per cento;

b) per le campagne che non prevedono la distribuzione sui mezzi di comunicazione di massa:

1) compenso all'impresa affidataria: non oltre il 25 per cento;

2) produzione: non meno del 75 per cento.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono soggette a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

1. La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all'articolo 2 e delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.

2. La commissione è composta da non più di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalità nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Non può far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilità l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» è il seguente:

«Art. 6. — Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le L. 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni».

— L'art. 15 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» è il seguente:

«Art. 15 *(Procedure di gara)*. — 1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2000, n. 254.

Note all'art. 1:

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi note alle premesse.

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della già citata legge 7 giugno 2000, n. 150, è il seguente:

«4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 15 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 13 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è il seguente:

«Art. 13 *(Capacità economica e finanziaria)*. — 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera *b)*, non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.».

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è il seguente:

«Art. 14 *(Capacità tecnica)*. — 1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, può essere fornita mediante:

a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedi note alle premesse.

01G0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. **404.**

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto del-

l'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, il quale disciplina gli adempimenti formali dei soggetti che forniscono o utilizzano i documenti fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;

Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente ed a tal fine prevedere la trasmissione telematica delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la possibilità di utilizzare il servizio telematico per l'invio di documenti, atti e istanze all'Agenzia delle entrate e per fruire di ulteriori servizi con le stesse modalità;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico

1. Nel testo del presente regolamento si intende:

a) per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

b) per decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di inizio, variazione e cessazione attività previste dall'articolo 2, nonché documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate,compreso il servizio telematico Internet, secondo le modalità previste per le dichiarazioni annuali e definite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.

3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalità indicate dall'articolo 3.

4. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività)*. — 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante

allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Art. 3.

Adempimenti relativi alla fornitura di documenti fiscali

1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i dati relativi alle forniture effettuate nel trimestre precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.

2. Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

3. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Comunicazione delle opzioni

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.».

Art. 5.

Registrazione telematica dei contratti di locazione

1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.

4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera *e)*, dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;

b) nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e la tecnologia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto», come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

«2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3, trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2-*bis*. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*ter*. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze».

— Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1998, n. 187, disciplina le modalità di tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 7 (come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

«Art. 7 *(Registro delle imprese).* — 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli.

4. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali».

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative).* — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante norme in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'istituzione del registro delle imprese, come modificato dal decreto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia».

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio.

L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. *(Abrogato).*

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Per il riferimento all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto», come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100:

«Art. 1 *(Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.).* — 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.».

Nota all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Obbligo di comunicazione).* — 1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'art. 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro:

«Art. 10 *(Soggetti obbligati a richiedere la registrazione).* — 1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società e enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.».

— Per il riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Stampati forniti da soggetti autorizzati).* — A partire dal 1º gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili, come modificato dall'art. 4 decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e dal presente decreto:

«Art. 6 *(Adempimenti in materia di I.V.A.).* — 1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione. nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno quindici del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.

5. *(Comma abrogato).*

6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. *(Comma abrogato).*

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) art. 23, quarto comma;

b) art. 24, primo comma, terzo periodo;

c) art. 25, primo e quarto comma.

10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983».

01G0463

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2001.

Autorizzazione alla emissione integrativa di un francobollo celebrativo dell'Unione latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2001, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con l'emissione di un altro francobollo celebrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2001, di un francobollo celebrativo dell'Unione latina.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche del francobollo di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 261

01A12272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalvolone, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casalvolone (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli otto componenti che hanno rassegnato in tempi diversi le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalvolone (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalvolone (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da otto componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni rassegnate in tempi diversi da cinque consiglieri, non surrogabili per l'espressa rinuncia degli aventi diritto a subentrare, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 3 ottobre 2001, da tre consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, a seguito della riduzione a meno della metà dei propri componenti.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3177/13.4/Gab. del 4 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalvolone (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Matino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Matino (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Matino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Guidato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Matino (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 19 settembre 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2970/13.1/Gab. del 19 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Matino (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Guidato.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellaneta (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° ottobre 2001, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3498/13.12/Gab. del 2 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellaneta (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardito, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consulatazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Cardito (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Biagio Fusco;

Considerato che, in data 18 settembre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardito (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cardito (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Biagio Fusco.

Il citato amministratore, in data 18 settembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14248/Gab./VI Sett. del 9 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardito (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martina Franca (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 11 ottobre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3662/13.12/Gab. dell'11 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Sessa.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli), ed il sindaco nella persona dell'avv. Romeo Del Giudice;

Considerato che, in data 18 settembre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Balsamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Romeo Del Giudice.

Il citato amministratore, in data 18 settembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 14249/Gab./VI Sett. dell'11 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Balsamo.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano Vicentino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marano Vicentino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano Vicentino (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Minieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marano Vicentino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 8 ottobre 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1846/2001 Gab. del 9 ottobre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano Vicentino (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Minieri.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellara, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cellara (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellara (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cellara (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atti protocollati in data 24 settembre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3212/13.3 Gab. del 25 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellara (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A12353

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2001.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Nazionale per le Strade - ANAS.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade - ANAS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 di approvazione del nuovo statuto per l'Ente nazionale per le strade;

Visto l'art. 25 del suddetto decreto che, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione accertata dal Ministro vigilante, prevede che, su proposta dello stesso Ministro vigilante, si proceda alla nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la relazione al Parlamento della Corte dei conti in merito alla gestione dell'Ente;

Preso atto che il Governo sta comunque valutando l'opportunità di ristrutturare l'Ente anche alla luce del nuovo assetto delle strade statali;

Considerato che in data 27 settembre 2001 il presidente dott. Giuseppe d'Angiolino ha risolto il proprio rapporto con l'Ente;

Considerato che, successivamente, in data 15 ottobre 2001, il prof. Paolo Urbani e il prof. Alessandro Migliavacca hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla rispettiva carica di membro del consiglio di amministrazione del suddetto Ente;

Considerato altresì che, rispettivamente in data 17 e 19 ottobre 2001, l'ing. Clemente Carta e l'ing. Ivan Cicconi hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membri del medesimo organo;

Rilevato che il consiglio di amministrazione dell'Ente si compone di quattro consiglieri oltre il presidente e che, in ragione della presentazione dei predetti atti abdicativi, ha subito una riduzione *ultra dimidium*;

Considerato che quanto sopra ha determinato l'impossibilità di funzionamento degli organi dell'Ente;

Constatata l'esigenza di garantire la continuità degli organi dell'Ente, al fine di consentire, nelle more della ricostituzione degli stessi, la realizzazione del programma di Governo in materia di viabilità;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate dal richiamato art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, per far luogo alla nomina di un commissario straordinario;

Dato atto che per la complessità dei compiti da svolgere è opportuno che il commissario si avvalga del supporto di tre sub-commissari;

Udita la proposta formulata in merito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prof. ing. Pietro Lunardi;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Vincenzo Pozzi è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, a decorrere dalla data del presente decreto, per un periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la ristrutturazione dell'Ente.

Art. 2.

Al fine di coadiuvare il commissario nell'esercizio della gestione straordinaria dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, sono nominati sub-commissari:

l'ing. Giovan Battista Papello;

l'avv. Giuseppe Bonomi;

il prof. Alberto Brandani.

Art. 3.

Al commissario sono conferiti tutti i poteri degli organi di rappresentanza e di gestione.

Il commissario e i sub-commissari adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire il recupero della massima efficienza dell'Ente, anche in relazione alle osservazioni contenute nella relazione al Parlamento della Corte dei conti.

Il commissario propone, altresì, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il piano per l'eventuale trasformazione dell'Ente in Agenzia per le strade ed autostrade.

Art. 4.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso per il commissario straordinario e per i sub-commissari.

Roma, 14 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

01A12477

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 2001.

Revoca della somma di L. 193.656.096 di cui al decreto ministeriale n. 843 del 4 dicembre 1993 per interventi connessi alle avversità atmosferiche comprese nel periodo di ottobre 1991 - luglio 1992. (Ordinanza n. 3152).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 843 del 4 dicembre 1993, con il quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 58 miliardi e 480 milioni, per interventi connessi alle avversità atmosferiche comprese nel periodo di ottobre 1991 - luglio 1992;

Vista la nota n. 104/9934/26.02 del 12 marzo 2001, con la quale la regione Toscana ha trasmesso la relazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di L. 193.656.096;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9346 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 193.656.096, assegnata alla regione Toscana con decreto ministeriale n. 843 del 4 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2001.

Sospensione dei termini relativi agli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico (Caserta), 5 settembre 2001 nel territorio del comune di Calvanico, 14 e 15 settembre 2001, nel territorio dei comuni della provincia di Avellino, Napoli e Salerno individuati con lo stesso decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3147 del 21 settembre 2001, che dispone la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici nei territori individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3158 del 12 novembre 2001, che dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni interessati dai predetti fenomeni calamitosi, la sospensione dei termini di pagamento di alcune entrate extra-tributarie fino al 10 dicembre 2001;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria, previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi calamitosi;

Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alle date sottoelencate avevano il domicilio fiscale, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi, fino al 10 dicembre 2001, a decorrere:

a) dalla data del 22 agosto 2001 per i soggetti domiciliati nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta);

b) dalla data del 5 settembre 2001 per i soggetti domiciliati nel comune di Calvanico (Salerno);

c) dalla data del 17 settembre 2001 per i soggetti domiciliati nei comuni della provincia di Napoli, della provincia di Salerno e della provincia di Avellino individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra specificato e interessati dagli eventi calamitosi del 14 e 15 settembre 2001.

2. Non si procede, comunque, al rimborso delle somme già versate.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data degli eventi calamitosi, svolgevano, nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nel predetto territorio.

4. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

5. La sospensione di cui al comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12478

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 3 agosto 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Eprex».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto del 17 giugno 1996 con il quale la specialità medicinale «Eprex» è stata classificata come segue:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

classe: «C»;

titolare: Janssen Cilag S.p.a.;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 ;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta titolare ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale EPREX, è riclassificata come segue:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027015167/M (in base 10), 0TSFZZ (in base 32);

classe: «A, nota 12, classe A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL). Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 64.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 106.400 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6 Sanità, foglio n. 224

01A11888

DECRETO 3 agosto 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Globuren».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto del 20 giugno 1996 con il quale la specialità medicinale «Globuren» nelle confezioni:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027296161/M (in base 10), 0U10F1 (in base 32);

titolare: Janssen Cilag GmbH;

classificata in «C»;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Com-

missione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta titolare ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GLOBUREN, è riclassificata come segue:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027296161/M (in base 10), 0U10F1 (in base 32);

classe: «A, nota 12», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 64.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 106.400 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6 Sanità, foglio n. 225

01A11889

DECRETO 3 agosto 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*,della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto del 20 giugno 1996 con il quale la specialità medicinale «Epoxitin» nella confezione:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017223/E (in base 10), 0TSJ07 (in base 32);

titolare: Janssen Cilag S.p.a.;

è stata classificata in classe: «C»;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta titolare ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale EPOXITIN è riclassificata come segue:

1 siringa tamp fosf 3000 UI/O,3 ml;

A.I.C. n. 027017223/E (in base 10), 0TSJ07 (in base 32);

classe: «A, nota 12», con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 64.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 106.400 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6 Sanità, foglio n. 223

01A11890

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Datscan» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 161/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Datscan», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/135/001 74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Nycomed Amersham Plc.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Datscan»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Datscan» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale DATSCAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso; A.I.C. n. 034959015/E (in base 10), 11BVP7 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Datscan» è classificata come segue:

74 mbq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml contenente 2,5 ml uso endovenoso; A.I.C. n. 034959015/E (in base 10), 11BVP7 (in base 32).

Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministro della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A11886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, unità di Sieci. (Decreto n. 30317).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso in data 22 febbraio 1995, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Visto il contratto di solidarietà, cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 gennaio 1995, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego, che ha stabilito per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 3 gennaio 1995, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica e abrasivi applicato — a:

29,5 ore settimanali su media annua nei confronti di 32 unità con qualifica di operai;

25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unità con qualifica di impiegato;

su un organico complessivo di 84 unità.

Visto l'accordo stipulato in data 13 luglio 1995 — cui si rinvia ancora per il dettaglio — di modifica del sopra indicato contratto di solidarietà, che ha stabilito, con decorrenza 17 luglio 1995 e fino al 31 dicembre 1995, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a:

31,87 ore settimanali su media annua nei confronti di 26 unità con qualifica di operai;

25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unità con qualifica di impiegato;

Visto il provvedimento n. 21311 del 9 settembre 1996, con il quale il Ministro del lavoro ha rigettato l'istanza della suddetta società, non sussistendo, nella fattispecie, il requisito della necessaria correlazione tra esuberi dichiarati, numero dei lavoratori coinvolti nell'istituto solidaristico ed entità della contrazione oraria effettuata;

Visto il ricorso proposto dalla società di cui trattasi al T.A.R. per la Toscana, per l'annullamento del sopra indicato provvedimento;

Vista la sentenza n. 127 del 23 maggio 1997, con la quale il sopra citato T.A.R., ha ritenuto gravemente insufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, annullando lo stesso;

Vista la nota in data 15 luglio 1997, con la quale l'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ha comunicato che l'avvocatura generale dello Stato non riteneva opportuno proporre appello avverso la predetta sentenza, stante la discrezionalità dell'amministrazione di riproporre il provvedimento, impostandolo con idonea e più congrua motivazione;

Visto il decreto n. 24274 del 25 marzo 1998, con il quale il Ministro del lavoro, dovendo dare esecuzione alla suddetta sentenza, ha riesaminato l'istanza della S.p.a. Ceramiche Brunelleschi e, sulla base di una più ampia e dettagliata motivazione, ha rigettato nuovamente l'istanza medesima;

Visto il ricorso proposto dalla società in questione al T.A.R. per la Toscana per l'annullamento del predetto decreto;

Vista la sentenza n. 1115 del 20 dicembre 1999, con la quale il T.A.R. adito, accogliendo il ricorso di cui

sopra, ha annullato il decreto ministeriale n. 24274 del 25 marzo 1998, non condividendo la più dettagliata motivazione dell'amministrazione in ordine alla mancanza della correlazione tra esuberi dichiarati, lavoratori coinvolti e l'entità della proposta contrazione di lavoro e ritenendo applicabile, nella fattispecie, la riduzione su base annua, in quanto il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, non è stato convertito in legge;

Vista la richiesta di impugnativa della citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato, inoltrata all'Avvocatura generale dello Stato in data 7 marzo 2000;

Vista la sentenza n. 2917 del 6 marzo 2001, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'amministrazione, ritenendo il provvedimento impugnato elusivo del giudicato, nella parte in cui ripropone le argomentazioni inerenti la congruità del rapporto tra esuberi, numero dei lavoratori coinvolti ed entità della riduzione oraria e condividendo l'applicabilità della riduzione su base annua in quanto in vigore alla data dell'originaria richiesta aziendale (21 febbraio 1995) e tenuto conto della mancata conversione in legge del richiamato decreto-legge n. 232/1995;

Considerato l'obbligo di dare esecuzione alla suddetta sentenza;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze, unità di Sieci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a:

29,5 ore settimanali su media annua nei confronti di 32 unità con qualifica di operai;

25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unità con qualifica di impiegato;

per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 16 luglio 1995;

31,87 ore settimanali su media annua nei confronti di 26 unità con qualifica di operai;

25 ore settimanali su media annua nei confronti di 1 unità con qualifica di impiegato;

su un organico complessivo di 84 unità, per il periodo dal 17 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Brunelleschi a corrispondere i particolare benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12130

DECRETO 27 settembre 2001.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, unità di Roma. (Decreto n. 30318).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, che prevede la possibilità di concedere una ulteriore proroga della durata massima di sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende assoggettate alle procedure concorsuali, previste al comma 1 del predetto art. 3, qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1994 con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, a decorrere dal 24 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla società: S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, via della Stazione Aurelia n. 185, assoggettata alla procedura di fallimento, con sentenza n. 24971 del 24 marzo 1994, pronunciata dal tribunale di Roma;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società inerente alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, per il periodo dal 24 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 20639 del 15 maggio 1996 con il quale è stata respinta la suddetta istanza in quanto non risultava supportata da positivi elementi sul piano tecnico;

Visto il ricorso, notificato in data 29 luglio 1996 presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale il curatore fallimentare della IMAC S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione;

Vista la sentenza n. 2265/1999 con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del suddetto ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, ha annullato il predetto decreto ministeriale di reiezione n. 20639 del 15 maggio 1996;

Vista la nota del 6 ottobre 1999 con la quale è stato richiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 2265/99 emessa dal T.A.R. del Lazio;

Vista la sentenza n. 3234/2001 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello ritenendo meritevole di conferma la sentenza del T.A.R. del Lazio;

Ritenuto, pertanto di uniformarsi alla predetta sentenza del T.A.R. del Lazio e di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto dal curatore fallimentare della IMAC S.r.l.;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995, della ditta S.r.l. IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, con sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12131

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, unità di Roma. (Decreto n. 30322).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 aprile 2001 al 10 aprile 2002, dalla ditta S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 aprile 2001 al 10 aprile 2002, della ditta S.c.p.a. Iri Management - Formazione e sviluppo, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12135

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Danka Italia, unità di Longara di Calderara di Reno, Novegro di Segrate, Osmannoro Sesto Fiorentino, Roma e Torino. (Decreto n. 30323).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 30 aprile 2002, dalla ditta - S.p.a. Danka Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2001 al 30 aprile 2002, della ditta S.p.a. Danka Italia, sede in Milano, unità di Longara di Calderara di Reno (Bologna), Novegro di Segrate (Milano), Osmannoro Sesto Fiorentino (Firenze), Roma, Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12136

DECRETO 27 settembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Componenti Presse, unità di Grugliasco e Pont Canavese. (Decreto n. 30324).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Componenti Presse;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, della ditta S.p.a. Componenti Presse, sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12137

DECRETO 18 ottobre 2001.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 7 del 26 settembre 2001, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 4/97 del 29 settembre 1997 di ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Savona, scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo delle predette commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato, altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Decreta:

Sono ricostituite le commissioni speciali del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Savona di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) sig. Minuto Roberto - Presidente - rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel comitato provinciale I.N.P.S.;

2) direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5) sig. Ghione Angelo - rappresentante Coldiretti;

6) sig. Natrella Massimiliano - rappresentante Coldiretti;

7) sig.ra Stefanutti Olivia rappresentante C.I.A;

8) sig. Cerruti Giambattista - rappresentante Unione provinciale agricoltori.

Commissione speciale artigiani:

1) sig. Frisardi Renato - presidente - rappresentante degli artigiani nel comitato provinciale I.N.P.S.;

2) direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5) sig. Cerro Mariano - rappresentante Confartigianato;

6) sig.ra Lava Claudia - rappresentante Confartigianato;

7) sig. Ivaldi Silvano - rappresentante C.N.A.;

8) sig. Decia Carlo - rappresentante C.N.A.

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

1) sig.ra Pecci Elvira - presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali nel comitato provinciale I.N.P.S.;

2) direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona - membro di diritto;

3) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato - membro di diritto;

4) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. - membro di diritto;

5) sig. Adonide Renzo - rappresentante Confcommercio;

6) sig. Gianotti Silvano - rappresentante Confcommercio;

7) sig. Forzati Giampiero - rappresentante Confesercenti;

8) sig. Di Gioia Mario Rosario - rappresentante Confesercenti.

Le commissioni speciali durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale della Liguria entro i termini e con le modalità previsti dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Savona, 18 ottobre 2001

Il direttore reggente: SAVOIA

01A12264

DECRETO 26 ottobre 2001.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 750 del 16 luglio 1998 con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Lusito Antonio in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 19 ottobre 2001 con la quale la Confartigianato ha comunicato le dimissioni del sig. Lusito Antonio da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 19 ottobre 2001 della Confartigianato di Brindisi, con la quale il rag. Solidoro Antonio nato a Brindisi il 1° luglio 1971 e ivi residente in piazza Curtatone n. 4, domiciliato presso la Confartigianato di Brindisi s.s. 7 per Mesagne km 7+300, viene nominato componente effettivo della Commissione medesima, in sostituzione del sig. Lusito Antonio, dimissionario;

Decreta:

Il rag. Solidoro Antonio nato a Brindisi il 1° luglio 1971 viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del sig. Lusito Antonio.

Brindisi, 26 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A12365

DECRETO 31 ottobre 2001.

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo artigianato formazione», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 1 e 2;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 6 giugno 2001 in Roma tra le organizzazioni nazionali dell'artigianato: Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL per la costituzione di un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo artigianato formazione» (in seguito denominato «Fondo») a rogito del notaio Maria Emanuela Vesci di Roma, repertorio n. 24564 - raccolta n. 7740 del 20 giugno 2001, registrato a Roma il 26 giugno 2001, e lo statuto allo stesso allegato;

Esaminato il «Regolamento del fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane» riportante i criteri di gestione del fondo, sottoscritto dalle stesse parti stipulanti l'accordo interconfederale già citato;

Vista l'istanza presentata dal presidente del Fondo in data 4 luglio 2001;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo già citato alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000;

Considerato che i soggetti firmatari dell'accordo interconfederale citato nonché costitutori del fondo, essendo, per la componente datoriale, espressione delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro del settore artigiano e, per la componente sindacale, espressione delle organizzazioni dei sindacati maggiormente rappresentative dei lavoratori, sono in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

All'associazione «Fondo artigianato formazione», con sede in Roma, viale Castro Pretorio n. 25, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione «Fondo artigianato formazione», è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a svolgere le attività di cui al precedente comma 1 della stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12385

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 settembre 2001.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 2002 di carte valori postali ordinarie tematiche e della nuova serie tematica «Il cinema italiano».

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEL PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone le trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire del 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e università» e «Le istituzioni»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 2000, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Design italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2001, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2002, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Scuole e università», «Le istituzioni», «Design italiano», «L'ambiente e la natura»;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere, a partire dal 2002, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il cinema italiano»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, a partire dal 2002, di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il cinema italiano».

Art. 2.

È autorizzata, inoltre, l'emissione nell'anno 2002 di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «L'ambiente e la natura», «Design italiano», «Le istituzioni», «Scuole e università», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano». «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A12273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie cancellate dal relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, con il quale sono state iscritte nel registro delle varietà di specie agrarie le varietà di frumento tenero denominate Abbondanza e Autonomia B;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di frumento tenero denominata Valdichiana;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, con il quale le varietà di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana sono state cancellate nel registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la richiesta presentata in data 21 marzo 2001 dall'Associazione riproduttori sementi S.p.a. di S. Rufina (Rieti) intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana fino al 30 giugno 2003;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'associazione riproduttori sementi S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di frumento tenero denominate Abbondanza, Autonomia B e Valdichiana, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 9 gennaio 2001, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12255

DECRETO 9 ottobre 2001.

Proroga della certificazione e commercializzazione di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 con il quale sono state iscritte nel registro delle varietà di specie agrarie le varietà di barbabietola da zucchero denominate Rizopeso, Rodolfo e Green;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale le varietà di barbabietola da zucchero denominate Rizopeso, Rodolfo e Green sono state cancellate nel registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la richiesta presentata in data 20 giugno 2001 dalla Lion Seeds Italia S.r.l. intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di barbabietola da zucchero denominate Rizopeso, Rodolfo e Green fino al 30 giugno 2003;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 settembre 2001, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Lion Seeds Italia S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di barbabietola da zucchero denominate Rizopeso, Rodolfo e Green, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto

ministeriale del 9 gennaio 2001, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12479

DECRETO 16 ottobre 2001.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 17 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

specie e varietà:

girasole: Carnia - tipo: HS;

girasole: Friuli - tipo: HS.

Responsabile della conservazione in purezza: dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie - Università di Udine.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A12254

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 ottobre 2001.

Autorizzazione agli aumenti delle tariffe di Trenitalia S.p.a. a partire dal 1° gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999, con la quale il C.I.P.E., in attuazione degli indirizzi stabiliti con la precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto il meccanismo di adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori sulla media-lunga percorrenza della Ferrovie dello Stato S.p.a. nell'arco temporale 2000-2003;

Visto in particolare il punto 3 della citata deliberazione C.I.P.E. n. 173/99, che disciplina la procedura per la determinazione degli standard di qualità del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualità stessa, e che condiziona le variazioni tariffarie annuali eccedenti il tasso programmato di inflazione alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, nonché al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi viaggiatori di media e lunga percorrenza stabiliti dal piano d'impresa 1999-2003;

Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del «price-cap», postula un maggiore orientamento al mercato, prospetta l'acquisizione di quote maggiori di traffico con l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti ed in tale contesto prevede aumenti tariffari strettamente connessi al miglioramento della qualità complessiva del servizio erogato;

Considerato che la citata deliberazione del C.I.P.E. n. 173/99 prevede, per il gestore dei servizi passeggeri, la facoltà di praticare un aumento annuale medio delle tariffe dei singoli servizi di media e lunga percorrenza inclusi nel paniere, di cui alla stessa deliberazione, e, per gli anni successivi al 2000, un aumento annuale delle tariffe chilometriche delle relazioni a media e lunga percorrenza non incluse nello stesso paniere, entrambi contenuti nei limiti della somma del tasso programmato di inflazione e di un'ulteriore percentuale non superiore al 3,5%, quest'ultima condizionata al raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati;

Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. ed alla Italiana trasporto ferroviario (ITF) S.p.a., ora Trenitalia S.p.a., in data 23 maggio 2000 per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario;

Vista la nota del 19 luglio 2000 con la quale è stato comunicato che, con deliberazione dell'assemblea dei soci di ITF S.p.a. del 7 giugno 2000, omologata dal tribunale di Roma il successivo 20 giugno, la società ITF ha mutato la propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 146T, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 2000, che, all'art. 2, ha fissato gli standard di qualità del servizio di trasporto viaggiatori sulla media e lunga percorrenza svolto da Trenitalia S.p.a. per l'anno 2001 e ha disciplinato, all'art. 3, gli adempimenti relativi alla carta servizi di F.S. S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. e all'art. 4 gli ulteriori adempimenti necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati dallo stesso decreto;

Considerata l'urgenza di procedere alla approvazione degli aumenti tariffari per l'anno 2002, tenuto conto che alla data del 1° gennaio 2002 verrà adottata la moneta unica europea (euro) anche per le transazioni commerciali, con le connesse esigenze tecniche legate alla emissione di titoli di viaggio ed alla informazione all'utenza;

Considerato che con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del NARS, verranno stabiliti gli standard qualitativi e le prescrizioni relative all'anno 2002;

Tenuto conto che il servizio di vigilanza sulle ferrovie, in ottemperanza al dettato dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 146T/2000, ha avviato fin dall'inizio del corrente anno l'attività di monitoraggio generale della qualità dei servizi erogati dalla società Trenitalia S.p.a., finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e volta ad attivare altresì la società stessa nella individuazione di idonei processi di rilevamento e trasmissione dei dati e nella implementazione di procedure volte al miglioramento della qualità del servizio;

Vista la relazione allegata alla nota di Trenitalia S.p.a. prot. A.D. 01/360 del 26 ottobre 2001 in cui la società ha descritto l'attività svolta per il miglioramento della qualità per i servizi a media e lunga percorrenza, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi qualitativi e al rispetto delle prescrizioni fissate per l'anno 2001 dal decreto ministeriale n. 146T del 7 dicembre 2000;

Vista la relazione in data 31 ottobre 2001, del servizio di vigilanza sulle ferrovie sulla verifica del raggiungimento degli standard di qualità per i servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza svolti da F.S. S.p.a.;

Considerato in particolare che risultano non essere stati rispettati gli standard di qualità denominati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, previsti dal citato decreto ministeriale n. 146T, relativi alla puntualità;

Considerato che nel decreto ministeriale n. 146T viene prevista una penalizzazione in percentuale, per il mancato conseguimento di singoli indicatori, sull'ammontare di 3.5 punti percentuali massimi di incremento tariffario annuo previsti dalla deliberazione C.I.P.E. n. 173/99 in aggiunta al tasso di inflazione programmata;

Considerato che la somma delle singole penalizzazioni, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per i sei indicatori sopra citati, risulta pari al 30% dell'aumento massimo concedibile oltre il tasso di inflazione programmato;

Considerato altresì che risulta che Trenitalia ha ottemperato alle prescrizioni relative alla carta dei servizi e agli ulteriori adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale n. 146T;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria predisposto e approvato dal Governo per l'esercizio finanziario 2002, recante il valore pari all'1,7% per il tasso programmato di inflazione;

Decreta:

Art. 1.

Aumenti tariffari per l'anno 2002

1. Dal 1° gennaio 2002, la società Trenitalia S.p.a. è autorizzata a praticare aumenti tariffari per i servizi di trasporto passeggeri sulla media e lunga percorrenza, con le modalità e secondo le procedure di cui alla deliberazione C.I.P.E. n. 173/99. Sulla base delle considerazioni riportate nelle premesse e tenuto conto del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 di cui in premessa, la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui alla citata delibera e le variazioni delle tariffe chilometriche per le singole relazioni non incluse nello stesso paniere non potranno superare, nell'anno 2002, la soglia del 4,15%, rispetto alle tariffe vigenti al 31 dicembre 2001.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A12382

DECRETO 12 novembre 2001.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Misure urgenti per il terzo quadrimestre 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000, il decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea ha attribuito all'Italia ulteriori 139.552 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria;

Considerato che molte imprese che esercitano trasporto di merci in conto terzi in transito sul territorio austriaco hanno terminato o stanno per terminare la quota di ecopunti loro spettante per il terzo quadrimestre 2001;

Considerata la necessità di garantire a queste imprese la continuità della loro attività di trasporto;

Considerato che il mancato completo utilizzo degli ecopunti assegnati all'Italia determinerebbe l'applicazione dell'art. 7, comma 3, del regolamento (CE) n. 3298/94 come modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2012/2000 che prevede una penalizzazione per il mancato utilizzo di una quota di ecopunti superiore al 2% dell'attribuzione annuale di ogni Stato;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi cui affluiscono:

a) 139.552 ecopunti facenti parte della riserva comunitaria ed attribuiti all'Italia dalla Commissione;

b) a partire dal 10 dicembre p.v., gli ecopunti risultanti da quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno terminato o termineranno la quota di ecopunti ottenuta per il terzo quadrimestre 2001 sono autorizzati ad usufruire del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

L'ammissione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto terzi avviene automaticamente al momento dell'esaurimento degli ecopunti a disposizione della singola impresa interessata.

Le norme dettate al comma 1 del presente articolo sono operative a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Gli ecopunti attribuiti nel corso dell'anno 2001 alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e che alla data del 10 dicembre p.v. non risultano essere stati utilizzati affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Gli ecopunti, spettanti ad imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, alla data del 10 dicembre 2001, non risultano essere stati attribuiti alle imprese interessate in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, e dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001, affluiscono, da tale data, nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

A partire dal 10 dicembre p.v. le imprese, che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che avevano titolo, ai sensi del decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001, ad ottenere un'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre 2001, sono autorizzate ad usufruire, fino ad esaurimento dello stesso, del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

Art. 4.

Per tutto il periodo durante il quale una singola impresa usufruisce del fondo nazionale ecopunti non è possibile l'emissione a suo favore di certificati di registrazione sulla base di domande presentate successivamente all'ammissione al fondo stesso.

Possono essere emessi certificati di registrazione solo nel caso di una richiesta riguardante veicoli aventi un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7 cui corrisponda la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di un numero pari di veicoli, in disponibilità alla stessa impresa, aventi un consumo di ecopunti uguale o inferiore rispetto a quello del veicolo di cui si chieda la registrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo Internet: www.trasportinavigazione.it

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore: RICOZZI

01A12389

DECRETO 12 novembre 2001.

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2002.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;

Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attività dell'amministrazione;

Considerato che è opportuno bilanciare il contingente fra l'attribuzione a titolo di quota e l'attribuzione a titolo precario per l'anno 2002 alle singole imprese;

Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2002 al 75% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001;

Considerato che la commissione deve comunicare le decisioni in merito alla eventuale estensione della data di validità delle autorizzazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001, con un minimo di diciotto autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2001.

Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.

Per ottenere la restante parte l'impresa dovrà restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovrà richiedere il saldo entro il 30 giugno 2002; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sarà ridotto in percentuale rapportando la quantità delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verrà presentata.

L'applicazione del presente articolo è subordinata al prolungamento della validità delle autorizzazioni Svizzera da due mesi a tutto l'anno.

Art. 2.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001, con un minimo di diciotto autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 75%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle restituite utilizzate entro e non oltre il 30 ottobre 2001.

Le autorizzazioni, nell'ambito della quota ottenuta per l'anno, sono attribuite alle imprese con riferimento a periodi di sessanta giorni di validità.

Le imprese nella domanda con la quale richiederanno l'attribuzione della quota Svizzera per l'anno, dovranno indicare il numero di autorizzazioni che ritengono di potere utilizzare nei primi sessanta giorni dell'anno 2002.

Le restanti autorizzazioni saranno rilasciate sempre su richiesta da parte dell'impresa con l'indicazione del numero di autorizzazioni che la stessa ritiene di potere utilizzare nel periodo di sessanta giorni di validità a seguito di restituzione del 60% delle autorizzazioni ottenute con il rilascio precedente.

Il presente articolo è immediatamente applicabile salvo che non si verifichi l'ipotesi prevista all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzera devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A (per veicoli a pieno carico).

Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni cento autorizzazioni) e di un versamento di L. 20.000 (€ 10,33) sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC-APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

Art. 4.

Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2002 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno l'80% dell'intera quota ottenuta.

Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2002 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.

Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000.

La quantificazione delle autorizzazioni verrà fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).

Art. 5.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Art. 6.

Il testo del presente decreto è disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1
Allegare versamenti

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità di Gestione APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione quote anno 2002

La sottoscritta impresa ______________________________

con sede in ____________ via/piazza ____________________

C.A.P. ________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ____________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

*Avendo utilizzato nel periodo dal 1.1.2001 al 30.9.2001 n ______ autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggero (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici) chiede l'attribuzione del 75% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale **QUOTA** Svizzera per l'anno **2002**. Nell'ipotesi che la validità delle autorizzazioni venga confermata in 60 giorni dalla data di rilascio precisa che per i primi 60 giorni dell'anno 2002 utilizzerà ______ autorizzazioni.*

A tal fine dichiara:

1. ***di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità***

Targa	***Peso complessivo a pieno carico***	***Omologazione***
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. ***di essere titolare di licenza comunitaria;***
3. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;***
4. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;***
5. ***di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;***
6. ***di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;***

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA____________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ____________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato (per accettazione)***

ALLEGATO 2
Allegare versamenti

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità di Gestione APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione quote anno 2002

La sottoscritta impresa ______________________________

con sede in ____________________ via/piazza ______________________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ______________________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

*Avendo utilizzato nel periodo dal 1.1.2001 al 30.9.2001 n. ______ autorizzazioni per trasporto merci Italia – Svizzera o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate)chiede l'attribuzione del 75% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale attribuzione **QUOTA** Svizzera per l'anno **2002**.*
Nell'ipotesi che la validità delle autorizzazioni venga confermata in 60 giorni dalla data di rilascio precisa che per i primi 60 giorni del 2002 utilizzerà ______ autorizzazioni.

A tal fine dichiara:

1 di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa	***Peso complessivo a pieno carico***	***Omologazione***
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva

2. ***di essere titolare di licenza comunitaria;***
3. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;***
4. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;***
5. ***di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.***
6. ***di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;***

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ______________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ____________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato***
(per accettazione)

ALLEGATO 3
Allegare versamenti

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità di Gestione APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2002

La sottoscritta impresa ________________________________

con sede in ______________________ via/piazza ______________________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t _________________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

*Chiede il rilascio di n ______ autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggero (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici) con validità **60** giorni.*

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa	***Peso complessivo a pieno carico***	***Omologazione***
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;
3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;
4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;
5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;
6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ________________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA________________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE __________________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato (per accettazione)***

ALLEGATO 4
Allegare versamenti

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità di Gestione APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2002

La sottoscritta impresa ______________________________

con sede in ____________________ via/piazza ______________________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ______________________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Chiede il rilascio di n. ______ autorizzazioni per trasporto merci Italia – Svizzera o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate)convalidità 60 giorni.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa	***Peso complessivo a pieno carico***	***Omologazione***
__________	__________	__________
__________	__________	__________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva

2. ***di essere titolare di licenza comunitaria;***
3. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;***
4. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;***
5. ***di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.***
6. ***\di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;***

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA____________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ____________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato***
(per accettazione)

ALLEGATO 5

Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo, fino ad un massimo di tre autorizzazioni;

b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli, fino ad un massimo di sei autorizzazioni;

c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli, fino ad un massimo di otto autorizzazioni;

d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli, fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;

e) impresa che ha in disponibilità 15 - 20 veicoli, fino ad un massimo di dodici autorizzazioni;

f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli, fino ad un massimo di diciotto autorizzazioni;

g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli, fino ad un massimo di venti autorizzazioni;

h) impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli, fino ad un massimo di trenta autorizzazioni.

01A12390

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi del 2001 dei settori commercio e turismo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio», con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Considerato che è imminente la pubblicazione dei decreti di approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle province autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e le relative risorse ed alle priorità ed i relativi punteggi ai fini dell'indicatore regionale per entrambi i detti settori di attività, nonché, per il solo «settore turismo», delle ulteriori attività ammissibili validi per i bandi del 2001;

Ritenuto di dovere fissare i suddetti termini in modo che quello finale risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

Visto il proprio decreto del 30 marzo 2001 con il quale, tra l'altro, sono state assegnate in via programmatica le risorse ai bandi del 2001 dei settori «turismo» e «commercio»;

Vista la circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001 con la quale è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle nuove banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività produttive per gli adempimenti concernenti la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, nonché l'elenco degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie medesime;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del «settore commercio» e del «settore turismo» sono fissati dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e fino al 31 gennaio 2002.

2. Le predette domande concorrono all'attribuzione delle risorse finanziarie assegnate in via programmatica ai rispettivi bandi con decreto ministeriale del 30 marzo 2001.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato in allegato alle richiamate circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001; per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, denominato «Versione 11.00» e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito Internet di quest'ultimo all'indirizzo:

www.minindustria.it

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità indicate ai punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero delle attività produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche medesime, il cui elenco è allegato alla circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A12369

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 9 novembre 2001, n. **AIPA/CR/36.**

Elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 25 ottobre 2001, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

L'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2001, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare n. AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998, atteso l'esito favorevole della relativa procedura, ha deliberato:

il rinnovo della qualificazione della società Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - via G.B. Vico n. 9 - 00196 Roma;

la qualificazione della società Elea S.p.a. - Viale degli Ammiragli n. 67 - 00136 Roma.

Conseguentemente, l'elenco delle società di monitoraggio riportato in allegato sostituisce quello diffuso con la circolare n. AIPA/CR/34 del 9 ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001.

Le amministrazioni che intendono provvedere al monitoraggio dei propri contratti avvalendosi di società specializzate possono fare riferimento all'allegato elenco, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Roma, 9 novembre 2001

Il presidente: ZULIANI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 25 OTTOBRE 2001, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - via G. B. Vico, 9 - 00196 Roma;

Elea S.p.a. - Viale degli Ammiragli, 67 - 00136 Roma;

Formit Servizi S.r.l. - via Roberto Scotti, 20 - 00147 Roma;

Gartner Group Italia S.r.l. - via Caldera, 21 - Ed. E, ala 2 - 20153 Milano;

Metron Consulting S.r.l. - via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma;

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari S.p.a. - via Livenza, 3 - 00198 Roma;

P.R.S. - Planning ricerche e studi S.r.l. - via Matteo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma;

Quality Sistems & Network S.r.l. - via E. Faà di Bruno, 52 - 00195 Roma;

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - via Giulio Cacini, 1 - 00198 Roma;

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi S.r.l. - via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma.

01A12383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimenti di onorificenze al valor civile

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Eliseo Mattia Virgillo con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con spiccata iniziativa e generoso slancio, si tuffava nel mare agitato in soccorso di quattro bagnanti che venivano sospinti al largo dalle onde, riuscendo a raggiungerli e, in più riprese, a condurli in salvo.

Chiaro esempio di preclare virtù civiche ed eccezionale coraggio». — 9 luglio 2000 - Gallipoli (Lecce).

Al Sc Np/Pn del Corpo delle Capitanerie di Porto Nicola Zecchillo con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente rischio personale, non esitava, unitamente a dei colleghi, a tuffarsi nel mare fortemente agitato in soccorso di tre bagnanti in serie difficoltà, riuscendo a ricondurli in salvo a riva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 17 giugno 2000 - Monopoli (Bari).

Al comandante 1ª C1. Np del Corpo delle capitanerie di Porto Fabrizio Posado con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente rischio personale, non esitava, unitamente a dei colleghi, a tuffarsi nel mare fortemente agitato in soccorso di tre bagnanti in serie difficoltà, riuscendo a ricondurli in salvo a riva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 17 giugno 2000 - Monopoli (Bari).

01A12259

Conferimenti di onorificenze al merito civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2001 è stata conferita le medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria delle persone sottoindicate:

Alla guardia giurata Raffaele Arnesano con la seguente motivazione:

«In servizio di scorta su un furgone portavalori, perdeva tragicamente la vita a bordo del blindato, fatto esplodere da un gruppo di malviventi in un feroce e proditorio agguato.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». — 6 dicembre 1999 - Copertino (Lecce).

Alla guardia giurata Rodolfo Patera con la seguente motivazione:

«In servizio di scorta su un furgone portavalori, perdeva tragicamente la vita a bordo del blindato, fatto esplodere da un gruppo di malviventi in un feroce e proditorio agguato.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». — 6 dicembre 1999 - Copertino (Lecce).

Alla guardia giurata Luigi Pulli con la seguente motivazione:

«Capo scorta su un furgone portavalori, perdeva tragicamente la vita a seguito del violento impatto con un camion condotto da alcuni banditi in un feroce e proditorio agguato.

Chiaro esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche spinti sino all'estremo sacrificio». — 6 dicembre 1999 - Copertino (Lecce).

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla memoria del sig. Sergio Caneva con la seguente motivazione:

«Volontario di una associazione di assistenza, si prodigava per anni in aiuto di chiunque avesse bisogno, prestando instancabilmente la propria opera di umana solidarietà.

In seguito ad un ennesimo intervento di soccorso veniva colto da malore, sacrificando la vita ai più nobili ideali di generosa pietà ed elette virtù civiche». — 1972 - 1993 - Ovada (Alessandria).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

Al P.I. dei Vigili del fuoco Rosario Arigò con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio si prodigava nello spegnimento di un incendio sviluppatosi sul locomotore a seguito di incidente ferroviario, scongiurando così ulteriori disastrose conseguenze.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 8 novembre 1999 - Marcignana (Firenze).

Al Sc L3 Np/Pn del Corpo delle capitanerie di porto Mario Carnazza con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e alto senso di solidarietà, si lanciava nel mare agitato, insieme ad un collega, riuscendo a trarre in salvo tre ragazzi in grave difficoltà.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 9 luglio 2000 - Porto Empedocle (Agrigento).

Al Sc L3 Np/Pn del Corpo delle capitanerie di porto Edmondo Fiducia con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e alto senso di solidarietà, si lanciava nel mare agitato, insieme ad un collega, riuscendo a trarre in salvo tre ragazzi in grave difficoltà.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 9 luglio 2000 - Porto Empedocle (Agrigento).

01A12262 - 01A12260 - 01A12261

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifica della titolarità del deposito fiscale istituito per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati di provenienza U.E.

Con decreto direttoriale n. 04/06511 del 12 novembre 2001 la MAGA T.E.A.M. S.r.l. subentra alla MAGA S.p.a. nella titolarità del deposito fiscale, istituito per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati di provenienza U.E. e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, ubicato in Arezzo - Via G. Puccini n. 103, con affidamento della gestione al sig. Mannelli Stefano, nato ad Arezzo il 1º luglio 1963.

01A12384

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8825
Yen giapponese	107,91
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,61490
Corona svedese	9,3345
Franco svizzero	1,4709
Corona islandese	94,10
Corona norvegese	7,9000
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57280
Corona ceca	33,275
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,74
Litas lituano	3,5300
Lat lettone	0,5520
Lira maltese	0,4005
Zloty polacco	3,6215
Leu romeno	27652
Tallero sloveno	219,8917
Corona slovacca	42,760
Lira turca	1345000
Dollaro australiano	1,6989
Dollaro canadese	1,4049
Dollaro di Hong Kong	6,8834
Dollaro neozelandese	2,1035
Dollaro di Singapore	1,6173
Won sudcoreano	1127,84
Rand sudafricano	8,5216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12548

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bemedrex»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 614 del 26 settembre 2001

Specialità medicinale: BEMEDREX.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orionintie n. 1 - 02200 Espoo P.O. Box 65 FIN02101 Espoo Finlandia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Easyhaler 100 mcg/ dose polvere per inalazione 200 dosi in foglio di alluminio - A.I.C. n. 034144028/M (in base 10) 10KZSW (in base 32);

Easyhaler 100 mcg/ dose polvere per inalazione 200 dosi in foglio di alluminio con contenitore - A.I.C. n 034144030/M (in base 10) 10KZSY (in base 32);

Easyhaler 100 mcg/ dose polvere per inalazione 2×200 dosi in foglio di alluminio - A.I.C. n. 034144042/M (in base 10) 10KZTB (in base 32);

Easyhaler 400 mcg/ dose polvere per inalazione 100 dosi in foglio di alluminio - A.I.C. n. 034144055/M (in base 10) 10KZTR (in base 32);

Easyhaler 400 mcg/dose polvere per inalazione 100 dosi in foglio di alluminio con contenitore - A.I.C. n. 034144067/M (in base 10) 10KZU3 (in base 32);

EASYHALER 400 mcg/dose polvere per inalazione 2×100 dosi in foglio di alluminio - A.I.C. n. 034144079/M (in base 10) 10KZUH (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere da inalare.

Composizione: 100 mcg/dose:

una dose misurata contiene 100 mcg di beclometasone dipropionato equivalente ad una dose somministrata di 90 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato (circa 4 mg/dose).

Composizione: 400 mcg/dose:

una dose misurata contiene 400 mcg di beclometasone dipropionato equivalente ad una dose somministrata di 360 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato (circa 14 mg/dose).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Orion Corporation Orionintie 1, 02200 Espoo P.O. Box 65 FIN. 02101 Espoo Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma persistente lieve, moderata e grave.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sideromax»

Estratto decreto n. 582 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIDEROMAX nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casale Cavallari n. 53 - 00156 (Italia), codice fiscale 02881730580.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034578017 (in base 10) 10Z7M1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente

classe: «A - nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni - Frosinone (Italia), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 30 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixotide»

Estratto decreto NCR n. 586 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLIXOTIDE, anche nelle forme e confezioni «500 mcg/2ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules, «2mg/2ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules, «500 mcg/2ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules, «2mg/2ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mcg/2ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667210 (in base 10), 0VBVBB (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: A; prezzo L. 23.300;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto e prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia;

controllo finale: Glaxo Wellcome S.p.a - via A. Fleming, 2 - Verona;

confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a.- Strada Asolana, 68, San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 500 mcg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2mg/2ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667222 (in base 10), 0VBVBQ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia:

controllo finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona;

confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68, San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 2 mg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «500 mcg/2ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667273 (in base 10), 0VBVD9 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Baronia, Victoria - Australia;

controllo finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona.

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 500 mcg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2mg/2ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028667285 (in base 10), 0VBVDP (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia;

controllo finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona;

confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68, San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 2 mg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12356

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voraclor»

Estratto decreto n. 590 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VORACLOR, nelle forme e confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse, «8 G/100 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml, «5 G/100 g crema» 1 tubo 10 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano - Napoli, via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, c.a.p. 80056, Italia, codice fiscale 00467860631.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 033943010 (in base 10), 10CVH2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - nota: 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress SR, stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via Paduni, 240 (produzione, controlli e confezionamento); La.Fa.Re. S.r.l., laboratorio farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg; glicolato di amido e sodio 40 mg; polivinilpirrolidone 25 mg; magnesio stearato 8 mg.

Confezione: «8 g/100 ml sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 033943022 (in base 10), 10CVHG (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A - nota: 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.R., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via Paduni, 240 (produzione, controllo e confezionamento); La.Fa.Re. S.r.l., laboratorio farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: un flacone da 100 ml:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo al 70% 45 g; cellulosa disperdibile 1,5 g; glicerolo 15 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,08 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5 g/100 g crema» 1 tubo 10 g - A.I.C. n. 033943034 (in base 10), 10CVHU (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.R., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via Paduni, 240 (produzione, controllo e confezionamento); La.Fa.Re. S.r.l., laboratorio farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 crema 100 g:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 11 g; glicerina 8 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4 g; metile parabenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11872

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Estratto decreto NCR n. 594 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUSPIRAL, anche nelle forme e confezioni «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules, «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules, «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules, «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale n. 00395270481.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028675294 (in base 10), 0VC36Y (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «A»; prezzo L. 23.300;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia; controllore finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona; confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68 - San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 500 mcg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibsico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028675306 (in base 10), 0VC37B (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia; controllore finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona; confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68 - San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 2 mg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibsico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028675357 (in base 10), 0VC38X (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia; controllore finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona; confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68 - San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 500 mcg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibsico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules;

A.I.C. n. 028675369 (in base 10), 0VC399 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome Australia Ltd. - Boronia, Victoria - Australia; controllore finale: Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - Verona; confezionamento terminale e controlli: Glaxo Wellcome S.p.a. - Strada Asolana, 68 - San Polo di Torrile (Parma).

Composizione: 2 ml di sospensione da nebulizzare contengono:

principio attivo: fluticasone propionato (micronizzato) 2 mg;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibsico anidro, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Fluspiral sospensione è indicato nel controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12357

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptavis»

Estratto decreto n. 603 del 4 ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPTAVIS, anche nella forma e confezione: «250 mg capsule rigide» 20 capsule alle condizioni e con è specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Centro sperimentale del latte S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallazze, 87 - c.a.p. 20131 (Italia), codice fiscale n. 00886520154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 029419025 (in base 10), 0W1TJK (in base 32);

forma farmaceutica: capsule rigide;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società S.I.I.T. S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60.

Composizione: una capsula contiene:

principi attivi: fermenti lattici vivi liofilizzati 250 mg con la seguente composizione: S. salivarus subs. thermophilus minimo 48 miliardi UFC - bifidobatteria (B. breve, B. infantis, B. longum) minimo 22 miliardi UFC - lact. acidophilus 460 milioni UFC - Lact. plantarum minimo 50 milioni UFC - Lact. casei minimo 500 milioni UFC - Lact delbrueckii subsp. bulgaricus minimo 70 milioni UFC - Streptococcus faecium minimo 7 milioni UFC.

Indicazioni terapeutiche: sindromi dismicrobiche intestinali: sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, colit); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imipem»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 602 del 24 settembre 2001

Medicinale: IMIPEN.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - c.a.p. 00100 (Italia) - codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica di condizionamento primario, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026462046 - im 1 flacone 500 mg + 500 mg + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 026462059 - «Monovial» im fl 500 mg/500 mg + sol.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026462046 - «500 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 026462059 - «500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone monovial + 1 sacca solvente 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Teva»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 610 del 1º ottobre 2001

Medicinale: CISPLATINO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Mijdrecht, Industrieweg 23, P.O. Box 217, c.a.p. 3640 AE, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario consistente nell'aggiunta al tappo di chiusura in gomma

clorobutile da 20 mm di diametro di un alternativo tappo di chiusura in gomma bromobutile da 20 mm di diametro, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026543013 - 1 flac. soluzione 10 mg/20 ml IV;

A.I.C. n. 026543025 - 1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026543013 - 1 flac. soluzione 10 mg/20 ml IV, varia a: «10 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone;

A.I.C. n. 026543025 - 1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV, varia a: «50 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normase Eps»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 619 del 1º ottobre 2001

Medicinale: NORMASE EPS.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri - Scandicci (Firenze), strada statale 67 - Tosco Romagnola, c.a.p. 50018 (Italia) - codice fiscale n. 01286700487.

Variazione A.I.C.:

altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo;

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale;

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido citrico 0,045 g - sodio benzoato 0,12 g - acqua depurata q.b. a 100 ml - aroma panna 0,06 g.

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche:

modifica delle specifiche e dei relativi metodi analitici, per il principio attivo;

modifica delle specifiche e dei relativi metodi analitici per il prodotto finito;

modifica secondaria della produzione del medicinale.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023535166 - 1 flac. sciroppo 200 ml 66,7%;

A.I.C. n. 023535180 - flacone sciroppo uso orale 400 ml (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023535166 - «66,7% sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 023535180 - «66,7% sciroppo» 1 flacone da 200 ml (sospesa).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «flacone sciroppo uso orale 400 ml» (A.I.C. n. 023535180), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A12036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptavis»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 624 del 1º ottobre 2001

Medicinale: EPTAVIS.

Titolare A.I.C.: Centro sperimentale del latte S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallazze, 87 - c.a.p. 20131 (Italia), codice fiscale n. 00886520154.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (OTC).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 029419013 10 buste 1 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 029419013 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12033

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento UPC/II/1042 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015/M - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027/M - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039/M - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041/M - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054/M - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK limited.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/W019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.8 effetti indesiderati per includere casi molto rari di alterazioni a livello mucoso e cutaneo come eritema multiforme e sindrome di Stevens-Johnson.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopresid»

Estratto provvedimento UPC/II/1043 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: BLOPRESID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034187017/M - 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187029/M - 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187031/M - 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187043/M - 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187056/M - 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187068/M - 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187070/M - 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187082/M - 98×1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187094/M - 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187106/M - 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187118/M - 16/12,5 mg 7 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187120/M - 16/12,5 mg 14 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187132/M - 16/12,5 mg 20 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187144/M - 16/12,5 mg 28 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187157/M - 16/12,5 mg 50 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187169/M - 16/12,5 mg 56 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187171/M - 16/12,5 mg 98 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187183/M - 16/12,5 mg 100 compresse in blister (AL);

A.I.C. n. 034187195/M - 16/12,5 mg 300 compresse in blister (AL).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0163/001-002/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 6° PSUR (Periodic Safety Update Report).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione deI presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto provvedimento UPC/II/1044 del 10 ottobre 2001

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033451016/M - 7 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033451028/M - 14 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033451030/M - 7 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451042/M - 14 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451055/M - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451067/M - 28 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451079/M - 50 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451081/M - 56 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451093/M - 98 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451105/M - 98×1 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451117/M - 100 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451129/M - 300 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033451131/M - 7 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451143/M - 14 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451156/M - 20 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451168/M - 28 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451170/M - 50 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451182/M - 56 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451194/M - 98 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451206/M - 98×1 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451218/M - 100 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451220/M - 300 compresse 8 mg;

A.I.C. n. 033451232/M - 7 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451244/M - 14 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451257/M - 20 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451269/M - 28 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451271/M - 50 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451283/M - 56 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451295/M - 98 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451307/M - 98×1 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451319/M - 100 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 033451321/M - 300 compresse 16 mg.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0198/001-004/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito al 6° PSUR (Periodic Safety Update Report) e come richiesto dal Reference Member State (UK).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12028

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suretin»

Estratto di variazione A.I.C/UAC 1419 del 15 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata speciclità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali n. 1, Milano, con codice fiscale 00748210150.

Specialità medicinale: SURETIN.

Confezione:

A.I.C. n. 033663016 - gel acquoso 0,1% 10 g;

A.I.C. n. 033663028 - gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033663030 - gel acquoso 0,1% 30 g;

A.I.C. n. 033663042 - gel acquoso 0,1% 50 g;

A.I.C. n. 033663055 - gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033663067 - gel acquoso 0,1% 100 g;

A.I.C. n. 033663079 - gel acquoso 0,05% 10 g;

A.I.C. n. 033663081 - gel acquoso 0,05% 15 g;

A.I.C. n. 033663093 - gel acquoso 0,05% 30 g;

A.I.C. n. 033663105 - gel acquoso 0,05% 50 g;

A.I.C. n. 033663117 - gel acquoso 0,05% 60 g;

A.I.C. n. 033663129 - gel acquoso 0,05% 100 g;

è ora trasferita alla società:

Bioglan Laboratories Limited, con sede in 5 Hunting gate, Hitchin, Hertfordshire, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

01A11874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bemedrex»

Estratto provvedimento UPC/II/1045 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale: BEMEDREX.

Confezioni: 034144016/M - Easyhaler 1, inalatore polvere 200 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0101/001/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per armonizzarli con quelli degli altri dosaggi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Estratto provvedimento UPC/II/1046 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707276/M - «R» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707288/M - «I» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707302/M - «20/80» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707314/M - «30/70» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707340/M - «50/50» 1 flac 10 ml 100 UI/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «I-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707454/M - «10/90-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 014, 016, 018, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 048, 049, 049, 050, 051, 051, 052, 052, 053, 054/W029.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine di armonizzare gli stampati a livello europeo ed aggiunta di un lotto alternativo di produzione del prodotto finito di 1000 litri da effettuare solo nel Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnic»

Estratto provvedimento UPC/II/1047 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale: OMNIC.

Confezioni:

032647012/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

032647024/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0105/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche minori ai paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pradif»

Estratto provvedimento UPC/II/1048 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale PRADIF.

Confezioni:

A.I.C. n. 030106013/M - 20 capsule rilascio controllato 0,4 mg;

A.I.C. n. 030106025/M - 30 capsule rilascio controllato 0,4 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0106/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche minori ai paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tradonal»

Estratto provvedimento UPC/II/1049 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale: TRADONAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034233015/M - SR 50 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233027/M - SR 100 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233039/M - SR 150 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233041/M - SR 200 mg 30 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233054/M - SR 50 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233066/M - SR 100 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233078/M - SR 150 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato;

A.I.C. n. 034233080/M - SR 200 mg 60 capsule rigide rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Asta medica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0225/001-004/W019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche alla Open part del drug master file del produttore Irotec - Parte II C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elicodil»

Estratto provvedimento UPC/II/1050 del 16 ottobre 2001

Specialità medicinale: ELICODIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032083014 - 14 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 032083026 - 28 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 032083038 - 56 compresse 400 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0108/001/W04 E W06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per includere l'aggiunta di sette giorni di terapia a triplo regime (Elicodil + 2 antibiotici) per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e successiva modifica relativa all'aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carnitolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 625 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: CARNITOLO:

10 flaconcini orali 1 g 10 ml - A.I.C. n. 015997012.

Società: Recofarma S.r.l., via Matteo Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Carnitolo», 10 flaconcini orali 1 g 10 ml - A.I.C. n. 015997012, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 44 del 15 febbraio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kytril»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 626 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: KYTRIL:

«3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso - A.I.C. n. 028093019;

«1 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 028093021;

«3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita per uso intramuscolare - A.I.C. n. 028093033;

«3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite per uso intramuscolare - A.I.C. n. 028093045;

«2 mg compresse» 5 compresse - A.I.C. n. 028093084;

«0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml - A.I.C.. n. 028093096.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Kytril», «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso - A.I.C. n. 028093019; «Kytril», «1 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 028093021; «Kytril», «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita per uso intramuscolare - A.I.C. n. 028093033; «Kytril», «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite per uso intramuscolare - A.I.C. n. 028093045; «Kytril», «2 mg compresse» 5 compresse - A.I.C. n. 028093084; «Kytril», «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028093096, prodotti anteriormente al 24 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 81 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 20 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crinone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 628 del 18 ottobre 2001

Specialità medicinale: CRINONE:

«4» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132019;

«8» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132021;

«8» gel vaginale 15 applic monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132033.

Società: Serono Pharma S.p.a. via Casilina n.125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Crinone «4» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132019; Crinone «8» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti A.I.C. n. 032132021; Crinone «8» gel vaginale 15 applic monodose preriempiti - A.I.C. n. 032132033, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 311 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Olvac A+B+HG»

Estratto decreto n. 198 del 25 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario OLVAC A+B+HG vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, la bronchite infettiva, la sindrome del calo di deposizione (EDS'76) e la corizza infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125050372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102299017;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102299029;

flacone da 250 ml (500 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102299031;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102299043.

Composizione: una dose (0,5 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: coltura inattivata del virus della pseudopeste aviare $50DP_{50}$, coltura inattivata del virus della bronchite infettiva $10^{7.5}DIE_{50}$, coltura inattivata del virus della sindrome del calo della deposizione (EDS), coltura inattivata di haemophilus paragallinarum sierotipo A 3.10^{9}UFC, coltura inattivata di haemophilus paragallinarum sierotipo C 3.10^{9}UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline destinate alla produzione di uova da consumo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione attiva preventiva delle pollastre contro la sindrome del calo della deposizione e la corizza infettiva aviare. Vaccinazione di richiamo contro la pseudopeste e la bronchite infettiva aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12084

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Olvac B+HG»

Estratto decreto n. 199 del 25 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario OLVAC B+HG vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, la bronchite infettiva aviare e la corizza infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125050372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102306014;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102306026;

flacone da 250 ml (500 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102306038;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102306040.

Composizione: una dose (0,5 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: coltura inattivata del virus della pseudopeste aviare $50DP_{50}$, coltura inattivata del virus della bronchite infettiva $10^{7.5}DIE_{50}$, coltura inattivata di haemophilus paragallinarum sierotipo A $3,10^{9}$UFC, coltura inattivata di haemophilus paragallinarum sierotipo C $3,10^{9}$UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline destinate alla produzione di uova da consumo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione attiva preventiva delle galline destinate alla produzione di uova da consumo contro la corizza infettiva aviare. Vaccinazione di richiamo contro la pseudopeste aviare e la bronchite infettiva aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12086

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Olvac A+B+MG»

Estratto decreto n. 200 del 25 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario OLVAC A+B+MG vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, la bronchite infettiva, la sindrome del calo di deposizione (EDS'76) e l'infezione da mycoplasma gallisepticum.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125050372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102300011;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in vetro - A.I.C. n. 102300023;

flacone da 250 ml (500 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102300035;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 102300047.

Composizione: una dose (0,5 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: coltura inattivata del virus della pseudopeste aviare $50DP_{50}$, coltura inattivata del virus della bronchite infettiva $10^{7.5}DIE_{50}$, coltura inattivata del virus della sindrome del calo della deposizione (EDS) 1000 UEA, coltura inattivata di mycoplasma gallisepticum 3.10^{10}UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline destinate alla produzione di uova da consumo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione attiva preventiva delle galline destinate alla produzione di uova da consumo contro la pseudopeste, la bronchite infettiva aviare, la sindrome del calo della deposizione e l'infezione da mycoplasma gallisepticum.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tribrissen 48%»

Estratto provvedimento n. 198 del 12 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario TRIBRISSEN 48% (a base di trimethoprim e sulfadiazina) nella confezione flacone da 50 ml «Tribrissen» sospensione orale (a base di trimethoprim e sulfadiazina) nella confezione flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100217.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinary Ltd, con sede in Harefield, rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione a nuovo produttore della materia prima.

È autorizzato come nuovo produttore della materia prima trimethoprim la società South West Synthetic Pharmaceutical General Factory in sostituzione dell'attuale produttore Glaxo Wellcome.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12083

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracox 5»

Estratto provedimento n. 199 del 17 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PARACOX 5 vaccino vivo attenuato ad uso orale per la profilassi delle coccidiosi del pollo nelle confezioni:

scatola contenente 5 flaconi da 4 ml cadauno (1000 dosi) - A.I.C. n. 102949017;

scatola contenente 5 flaconi da 20 ml cadauno (5000 dosi) - A.I.C. n. 102949029.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Numero mutuo riconoscimento: UK/V/0139/001/W02.

Oggetto del provvedimento: estensione vie di somministrazione.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario suindicato l'estensione delle vie di somministrazione così come riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto modificato al punto 5.7 (via aggiuntiva di somministrazione attraverso l'acqua di bevanda ai pulcini dell'età di 3 giorni).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tantum iniettabile».

Estratto provvedimento n. 200 del 17 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario TANTUM INIETTABILE, nelle confezioni:

flacone da 10 ml 1% per animali da compagnia - A.I.C. n. 101004036;

flacone multidose 100 ml tappo perforabile 3% per cavalli sportivi - A.I.C. n. 101004051.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l., sita in Parma - Strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12087

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobi-Equenza».

Estratto decreto n. 201 del 25 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NOBI-EQUENZA nelle confezioni 1 siringa precaricata da 1 dose - A.I.C. n. 101938037 e 10 siringhe precaricate da 1 dose - A.I.C. n. 101938049.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata «Equilis Equenza»;

composizione: la composizione per una dose da 1 ml è ora la seguente:

principi attivi: subunità purificate du emoagglutinine/neuraminidasi preparate dai ceppi di virus dell'influenza: A/equi-1/Praga/56 (H7N7) 100 AU (unità antigeniche), A/equi-2/Newmarket/1/93 (H3N8, «sottotipo americano») 50 AU, A/equi-2Newmarket/2/93 (H3N8, «sottotipo europeo») 50 AU;

adiuvante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Altre modifiche: è altresì apportata la modifica dello schema vaccinale così come indicato negli stampati allegati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12089

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 472 del 12 luglio 2001», relativo alla specialità medicinale CEBION, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001, alla pag. 31, seconda colonna, nella parte relativa alla descrizione degli eccipienti, ove è indicato: «eccipienti: acido tartarico ricoperto 1100,15 mg - sodio bicarbonato 1000 mg - acido adipico 150 mg - sorbitolo 677 mg - saccarina sodica 8 mg - ciclamato sodico 100 mg - aroma di cedro polvere 165 mg - giallo chinolina 0,25 mg - silice precipitata 4 mg», si intende scritto: «eccipienti: acido tartarico ricoperto 1100,15 mg - sodio bicarbonato 1000 mg - acido adipico 150 mg - sorbitolo 672,6 mg - saccarina sodica 8 mg - ciclamato sodico 100 mg - aroma di cedro polvere 165 mg - giallo chinolina 0,25 mg - silice precipitata 4 mg.

01A11867

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con il decreto n. M-126/2001 del 19 ottobre 2001 è cautelativamente sospesa - a tutela della salute pubblica - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Collalto laboratorio chimico-farmaceutici di Agnelli Massimo & C. S.a.s. per la propria officina sita in Parma - Strada Manara, 5/A.

01A12031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Integrazione relativa all'avviso n. 9/2001 concernente «Interventi per la promozione della formazione continua»

L'avviso n. 9/2001 «Interventi per la promozione della formazione continua», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2001, al paragrafo 7, primo comma, viene integrato come segue.

Dopo le parole «- Associazioni temporanee di imprese (ATI)» viene aggiunto «ed Associazioni temporanee di scopo (ATS)».

Conseguentemente a tale integrazione, ogni disposizione dell'avviso n. 9/2001 e dei relativi allegati ove si fa riferimento alle ATI deve intendersi riferita anche alle ATS.

01A12386

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale Don Armando Lombardi», in Cercepiccola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sociale Don Armando Lombardi» con sede in Cercepiccola costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 9 ottobre 1998 rep. n. 57339 che dagli accertamenti effettuati trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A12263

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia fiduciaria e di Trust - Società per azioni», in forma abbreviata «Melior Trust S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Compagnia fiduciaria e di Trust - Società per azioni», in forma abbreviata «Melior Trust S.p.a.», con sede legale in Roma (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 06614101001) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A12381

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURA

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 2002. (Art. 14, legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

	Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)
A *Entrate contributive*		
A1 Contributo di vigilanza	38.888.342,02	35.975.624,00
A2 Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3 Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE . . .	38.888.342,02	35.975.624,00
B *Entrate diverse*		
B1 Entrate non contributive	929.622.42	1.136.200,00
B2 Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00
B3 Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	206.582,76	206.600,00
B4 Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00
TOTALE . . .	1.136.205,18	1.342.800,00

ZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

disposizioni modificative ed integrative - articoli 2 e 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)
C	*Spese dirette per funzioni istituzionali*		
C1	*Servizio vigilanza*		
C1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	13.545.220,97	15.425.200,00
C1.2	Compensi per lavoro straordinario	948.777,80	987.000,00
C1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	517.954,11	719.400,00
C1.4	Spese di formazione professionale	83.181,58	58.100,00
	TOTALE . . .	15.095.134,46	17.189.700,00
C2	*Servizio albi*		
C2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.886.971,34	2.878.700,00
C2.2	Compensi per lavoro straordinario	193.384,19	185.900,00
C2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	125.745,89	171.400,00
C2.4	Spese di formazione professionale	15.447,74	13.900,00
C2.5	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	154.937,07	124.000,00
C2.6	Spese per pubblicazione albi e ruolo	77.468,53	87.800,00
	TOTALE . . .	3.453.954,76	3.461.700,00
C3	*Servizio studi*		
C3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.612.884,05	1.341.300,00
C3.2	Compensi per lavoro straordinario	92.071,87	80.300,00
C3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	53.891,24	216.900,00
C3.4	Spese di formazione professionale	6.535,76	5.400,00
C3.5	Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi	61.974,83	62.000,00
	TOTALE . . .	1.827.357,75	1.705.900,00
C4	*Servizio legale*		
C4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.204.776,71	2.118.000,00
C4.2	Compensi per lavoro straordinario	150.177,92	148.300,00
C4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	86.824,67	121.300,00
C4.4	Spese di formazione professionale	10.694,79	9.800,00
	TOTALE . . .	2.452.474,09	2.397.400,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE		
	Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)
C5	*Servizio organizzazione e sistemi*		
C5.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.272.294,67	0,00
C5.2	Compensi per lavoro straordinario	80.836,87	0,00
C5.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	44.909,03	0,00
C5.4	Spese di formazione professionale	6.535,76	0,00
	TOTALE . . .	1.404.576,33	0,00
C6	*Servizio amministrazione e personale* (*)		
C6.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	4.224.646,36	3.984.800,00
C6.2	Compensi per lavoro straordinario	292.663,73	295.300,00
C6.3	Spese di formazione professionale	11.883,16	14.300,00
	TOTALE . . .	4.529.193,25	4.294.400,00
C7	*Servizio statistico*		
C7.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	506.800,00
C7.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	22.400,00
C7.3	Spese di formazione professionale	0,00	1.700,00
C7.4	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	20.900,00
	TOTALE . . .	0,00	551.800,00
C8	*Banca dati sinistri*		
C8.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	868.400,00
C8.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	46.300,00
C8.3	Spese di formazione professionale	0,00	1.300,00
C8.4	Oneri di funzionamento	0,00	671.400,00
C8.5	Investimenti	0,00	568.200,00
	TOTALE . . .	0,00	2.155.600,00
	TOTALE SPESE DIRETTE . . .	28.762.690,64	31.756.500,00

(*) A decorrere dal 1º gennaio 2001 nell'ambito del Servizio amministrazione e personale è istituito la Sez. organizzazione e sistemi.

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE		
	Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)
TOTALE ENTRATE . . .	40.024.547,20	37.318.424,000
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO . . .	5.080.293,53	6.631.976,00
TOTALE A PAREGGIO . . .	45.104.840,73	43.950.400,00

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)
D	*Spese indirette per servizi generali*		
	Funzionamento		
D1	Organi d'Istituto	438.471,91	421.000,00
D2	Ufficio di staff - Segreteria presidenza e vice direttore generale	972.315,33	1.199.000,00
D3	Oneri di funzionamento (***)	11.305.835,42	9.334.200,00
	Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	3.444.767,52	1.058.900,00
D5	Concessioni di crediti e acquisto valori mobiliari	180.759,91	180.800,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	TOTALE SPESE INDIRETTE . . .	16.342.150,09	12.193.900,00
	TOTALE USCITE . . .	45.104.840,73	43.950.400,00
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto . . .	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO . . .	45.104.840,73	43.950.400,00

(***) Di cui:

spese per servizi e utenze	2.982.500,00
canoni di locazione	3.150.400,00
fondi costituiti in base a disposiz. normative e regolamentari	1.982.600,00
oneri tributari, finanziari e vari	270.000,00
beni di consumo	242.700,00
commissioni e comitati e prestazioni professionali	284.000,00
manutenzioni	147.200,00
pubblicazioni	129.200,00
pubblicità	72.300,00
spese di rappresentanza	15.500,00
varie	57.800,00
	9.334.200,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
			Avanzo di amministrazione (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione) (*)	9.416.622,75	10.320.422,00	—	—
			Avanzo di amministrazione presunto	3.684.551,16	6.631.976,00	—	—
I			*Entrate correnti*				
	1ª		*Entrate contributive*				
		10101	Contributo di vigilanza	38.888.342,02	35.975.624,00	− 7,49	− 2.912.718,02
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	—	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	—	0,00
			TOTALE . . .	38.888.342,02	35.975.624,00	− 7,49	− 2.912.718,02
	2ª		*Entrate non contributive*				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	—	0,00
		10202	Altre entrate	929.622,42	1.136.200,00	22,22	206.577,58
			TOTALE . . .	929.622,42	1.136.200,00	22,22	206.577,58
			TOTALE TITOLO I . . .	39.817.964,44	37.111.824,00	—	—
II			*Entrate per alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari*				
	3ª		*Alienazione di beni*				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	—	—
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	—	—
			TOTALE . . .	0,00	0,00	—	—
	4ª		*Riscossione crediti e realizzo valori mobiliari*				
		20401	Riscossione crediti diversi	206.582,76	206.600,00	0,01	17,24
		20402	Realizzo valori mobiliari	0.00	0,00	—	0,00
			TOTALE . . .	206.582,76	206.600,00	0,01	17,24
			TOTALE TITOLO II . . .	206.582,76	206.600,00	—	—

(*) L'avanzo di amministrazione di cui all'art. 6 r.c. risulta ridotto per l'importo utilizzato per le spese di impianto della banca dati sinistri.

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	—	—
I			*Spese correnti*				
	1ª		*Organi dell'Istituto*				
		10101	Indennità di presidenza	152.354,79	152.400,00	0,03	45,21
		10102	Indennità componenti consiglio Istituto	255.129,71	232.400,00	− 8,91	− 22.729,71
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	30.987,41	36.200,00	16,82	5.212,59
			TOTALE . . .	438.471,91	421.000,00	− 3,98	− 17.471,91
	2ª		*Oneri di funzionamento*				
		10201	Stipendi	18.179.282,85	18.721.600,00	2,98	542.317,15
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.740.418,43	5.293.700,00	− 7,78	− 446.718,43
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.807.599,15	1.807.600,00	0,00	0,85
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	852.153,88	1.032.900,00	21,21	180.746,12
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	201.418,19	216.900,00	7,69	15.481,81
		10206	Altri oneri del personale	2.546.132,51	2.588.500,00	1,66	42.367,49
		10207	Spese di formazione professionale	247.899,31	108.500,00	− 56,23	− 139.399,31
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	335.696,98	315.000,00	− 6,17	− 20.696,98
		10209	Prestazioni professionali	92.962,24	93.000,00	0,04	37,76
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	61.974,83	62.000,00	0,04	25,17
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	2.788.867,26	3.150.400,00	12,96	361.532,74
		10212	Acquisto di beni di consumo	232.405,60	242.700,00	4,43	10.294,40
		10213	Spese per servizi e utenze	3.692.666,83	3.653.900,00	− 1,05	− 38.766,83
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	165.266,21	147.200,00	− 10,93	− 18.066,21

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
		10215	Spese di rappresentanza	15.493,71	15.500,00	0,04	6,29
		10216	Spese di pubblicità	77.468,53	72.300,00	− 6,67	− 5.168,53
		10217	Spese per pubblicazioni	206.582,76	216.900,00	4,99	10.317,24
			TOTALE . . .	37.244.289,27	37.738.600,00	1,33	494.310,7
	3ª		*Oneri vari e straordinari*				
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.809.148,52	1.922.800,00	6,28	113.651,48
		10302	Altri oneri	77.468,53	77.500,00	0,04	31,47
			TOTALE . . .	1.886.617,05	2.000.300,00	6,03	113.682,95
	4ª		*Fondi costituiti in base a disposizioni normative e*				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	1.174.066,63	1.204.800,00	2,62	30.733,37
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	735.868,45	777.800,00	5,70	41.931,55
		10403	Altri fondi	—	0,00	—	0,00
			TOTALE . . .	1.909.935,08	1.982.600,00	3,80	72.664,92
			TOTALE TITOLO I . . .	41.479.313,31	42.142.500,00	—	—
II			*Spese in conto capitale*				
	5ª		*Acquisto immobilizzazioni*				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	154.937,07	154.900,00	− 0,02	− 37,07
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	30.987,41	51.600,00	66,52	20.612,59
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici . .	3.124.564,24	1.291.500,00	− 58,67	− 1.833.064,24
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	129.114,22	129.100,00	− 0,01	− 14,22
		20505	Acquisto automezzi	5.164,57	0,00	—	— 5.164,57
			TOTALE . . .	3.444.767,51	1.627.100,00	− 52,77	− 1.817.667,51
	6ª		*Concessione crediti e acquisto valori mobiliari*				
		20601	Concessione crediti diversi	180.759,91	180.800,00	0,02	40,09
		20602	Acquisto valori mobiliari	—	0,00	—	0,00
			TOTALE . . .	180.759,91	180.800,00	0,02	40,09
			TOTALE TITOLO II . . .	3.625.527,42	1.807.900,00	—	—

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
III			*Entrate derivanti da accensione di prestiti*				
	5ª		*Accensione prestiti*				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	—	—
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	—	—
			TOTALE . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE TITOLO III . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE GENERALE . . .	40.024.547,20	37.318.424,00	− 6,76	− 2.706.123,20
IV			*Partite di giro*				
	6ª		*Entrate derivanti da partite di giro*				
		40601	Partite di giro	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE . . .	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE ENTRATE . . .	56.345.618,13	54.127.024,00	− 3,94	− 2.218.594,13
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	2.301.755,41	6.631.976,00	—	—
			Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	2.778.538,12	0,00	—	—
			TOTALE A PAREGGIO . . .	61.425.911,66	60.759.000,00	—	—

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
III			*Uscite derivanti da estinzione di prestiti*				
	7ª		*Estinzione prestiti*				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	—	—
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	—	—
			TOTALE . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE TITOLO III . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE GENERALE . . .	45.104.840,73	43.950.400,00	− 2,56	− 1.154.440,73
IV			*Partite di giro*				
	8ª		*Uscite derivanti da partite di giro*				
		40801	Partite di giro	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE . . .	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE USCITE . . .	61.425.911,66	60.759.000,00	—	—
			Ripiano disavanzo di amministrazione presunto . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE A PAREGGIO . . .	61.425.911,66	60.759.000,00	—	—

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
I			*Entrate correnti*	39.817.964,44	37.111.824,00	− 6,80	− 2.706.140,44
II			*Entrate per alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari*	206.582,76	206.600,00	0,01	17,24
III			*Entrate derivanti da accensione di prestiti*	0,00	0,00	—	—
IV			*Partite di giro*	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE ENTRATE . . .	56.345.618,13	54.127.024,00	− 3,94	− 2.218.594,13
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	2.301.755,41	6.631.976,00	—	4.330.220,59
			Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	2.778.538,12	0,00	—	− 2.778.538,12
			TOTALE A PAREGGIO . . .	61.425.911,66	60.759.000,00	—	− 666.911,66

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001 (euro)	Previsione competenza 2002 (euro)	Variaz. %	Variaz. +/−
I			*Spese correnti*	41.479.316,31	42.142.500,00	1,60	663.183,69
II			*Spese in conto capitale*	3.625.527,42	1.807.900,00	− 50,13	− 1.817.627,42
III			*Uscite derivanti da estinzione di prestiti*	0,00	0,00	—	—
IV			*Partite di giro*	16.321.070,93	16.808.600,00	2,99	487.529,07
			TOTALE SPESE . . .	61.425.914,66	60.759.000,00	− 1,09	− 666.914,66
			Ripiano disavanzo di amministrazione presunto . . .	0,00	0,00	—	—
			TOTALE A PAREGGIO . . .	61.425.914,66	60.759.000,00	—	− 666.914,66

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/

Attività			Importi (euro)
Fondo cassa al 1º gennaio 2002			18.120.882,00
Crediti			
— Al 31 dicembre 2000	+	....	
— Eliminati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Riscossi al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Presunti al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2001	+	....	
TOTALE . . .			
Residui attivi			
— Al 31 dicembre 2000	+	402.836,00	
— Eliminati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Riscossi al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	402.836,00	
— Presunti al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2001	+	671.394,00	
TOTALE . . .		+	671.394,00
Disavanzo di amministrazione presunto			
TOTALE A PAREGGIO . . .			18.792.276,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Passività			Importi (euro)
Debiti			
— Al 31 dicembre 2000	+	....	
— Eliminati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Pagati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Presunti al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2001	+	....	
TOTALE . . .		+	....
Residui passivi			
— Al 31 dicembre 2000	+	4.287.543,00	
— Eliminati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	....	
— Pagati al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2000	−	4.287.543,00	
— Presunti al 31 dicembre 2001 relativi all'anno 2001	+	1.839.878,00	
TOTALE . . .		+	1.839.878,00
Avanzo di amministrazione presunto			6.631.976,00
Avanzo di amministrazione (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)			10.320.422,00
TOTALE A PAREGGIO . . .			18.792.276,00

L'avanzo di amministrazione (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione) è stato utilizzato per le spese di impianto Banca dati sinistri nell'esercizio 2001 per L. 3.630.000.000 (rispetto ad una previsione di utilizzo di L. 5.380.000.000); il minor utilizzo di L. 1.750.000.000 viene reimputato all'avanzo di cui all'art. 6 r.c. che pertanto risulta pari a L. 19.983.124.126 (euro 10.320.422). L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2001 viene utilizzato per L. 12.841.296.849 (euro 6.631.976).

01A12202

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651267/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035